



Comune di Santo Stefano del Sole

Via Colacurcio n.54 tel. 0825673053 fax 0825673444
Provincia di Avellino

Relazione tecnica a supporto della Revisione ordinaria delle partecipazioni comunali

(art. 20 D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016)

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 175/2016 recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* le amministrazioni pubbliche hanno dovuto effettuare entro il 30 settembre 2017, ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto, la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 24 del Decreto Legislativo in disamina, il quale stabilisce che le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 nei seguenti casi:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2
- ricadono in una delle ipotesi dell'art. 20, comma 2;

Dato atto, altresì, che in base al comma 1 dell'art. 20 rubricato *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche* del D. Lgs. n. 175/2016 s.m.i. recante il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica* le pubbliche amministrazioni, successivamente alla revisione straordinaria, effettuano ogni anno entro il 31 dicembre un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette predisponendo, nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo sopra menzionato, *un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione*;

Considerato che entro il 31 dicembre 2020 è necessario procedere alla ricognizione le società partecipate dal Comune di Santo Stefano del Sole alla data del 31 dicembre 2019 alla luce della normativa suddetta;

Richiamato l'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2016, il quale, tra l'altro, definisce la *partecipazione* ai sensi del presente decreto quale titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e l'art. 3 del suddetto Decreto il quale precisa che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

Si evidenzia che all'esito della ricognizione le società partecipate dal Comune di Santo Stefano del Sole alla data del 31.12.2019 risultano essere le seguenti:

- 1) **ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.**
- 2) **ASMENET SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L..**

Ai fini dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e/o indirette e della valutazione della necessità o meno di adottare un piano di razionalizzazione si asserisce quanto segue:

L'Alto Calore Servizi s.p.a é nata a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che in passato ha gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 comuni della Provincia di Avellino e di Benevento. Per effetto di tale scioglimento, i comuni consorziati sono diventati soci della suddetta società. Lo Statuto della società stabilisce che l'oggetto della società è costituita dall'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come definito dal D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, nonché di tutte le attività connesse e collegate a detta gestione, ivi compresa la gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali connesse allo svolgimento del servizio. Le quote ad ogni singolo comune sono assegnate in base alle utenze.

Il Comune di Santo Stefano del Sole ha la seguente quota azionaria: 0,70%.

La società, quindi, produce un servizio di interesse generale o meglio gestisce un servizio pubblico locale, il servizio idrico, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. L'Ente deve mantenere tali quote di partecipazione fino a quando non verrà pienamente attivato il riordino in materia di gestione del ciclo integrato delle acque.

Pertanto, la partecipazione alla suddetta società è necessaria in quanto l'Ente non sarebbe in grado di gestire in via autonoma tale servizio e, al tempo stesso, può essere mantenuta *ex lege* perché persegue le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) *produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi* e di, conseguenza, non ricade in nessuna delle ipotesi elencate nel comma 2 dell'art. 20 previste per l'obbligo di adozione del piano di razionalizzazione e, in particolare, né nell'ipotesi di cui alla lett. a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4* né nell'ipotesi di cui alla lett. g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*.

L'ASMENET società consortile a r.l. con sede in Napoli è una società *in house* degli Enti locali campani, con la formula della consortile a responsabilità limitata, costituita il 29 luglio 2005 ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di *e-government* da parte degli enti locali campani. In particolare, il Comune di Santo Stefano del Sole vanta le seguenti quote: quota azionaria 0,1%. Vista l'efficienza, l'efficacia e l'economicità garantite utilizzando l'Asmenet per svolgere servizi istituzionali quale la gestione dell'albo pretorio *on line* è corrispondente agli interessi dell'Ente mantenere tale partecipata consentita per legge perché persegue le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 175/2016 s.m.i.

È opportuno, quindi, evidenziare, come emerge dalla schede delle due partecipazioni in esame, che le due partecipazioni detenute dal Comune di Santo Stefano del Sole non rientrano in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 s.m.i. ossia le suddette partecipazioni non sono partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4; non sono società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; non sono partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; non sono partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; non sono partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; non vi è la necessità di contenere i costi di funzionamento né la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Pertanto, tenuto conto dell'esame ricognitivo che precede risulta che il Comune di Santo Stefano del Sole possiede partecipazioni nelle seguenti società e, in base a quanto sopra esposto, esistono adeguate motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni stesse:

- Alto Calore Servizi spa
- Asmenet società consortile a responsabilità limitata.

Santo Stefano del Sole, 22 Dicembre 2020

Il Responsabile del Settore finanziario
Ruggiero Restaino

